



KS. JACEK SZYMAŃSKI*

WŁOCŁAWEK–TORUŃ

LA PRASSI PENITENZIALE SUL MINISTRO DELLA PENITENZA NELL'ALTO MEDIOEVO (VI–X SEC.)

DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.028>

INTRODUZIONE

Dopo la penitenza “canonica” inizia una nuova prassi penitenziale. La grande novità sta in due cose: la penitenza diventa più privata e ripetibile ed il ministro del sacramento diventa il presbitero.

È difficile stabilire con esattezza il tempo in cui fece la sua scomparsa il nuovo tipo di penitenza ecclesiale sacramentale¹.

Bisogna rendersi conto delle nuove condizioni di vita di una Chiesa divenuta ormai di stato e di massa e dell'impossibilità di mantenere la vecchia disciplina penitenziale. Il declino della vecchia penitenza “canonica” fu provocato essenzialmente dal perdurare del suo carattere di unicità. Ciò che era possibile nella piccola Chiesa del II e III secolo, non ancora

* Ks. dr hab. Jacek Szymański jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz adiunktem w Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (jacek.szymanski@umk.pl).

¹ Cfr. J. Ramos-Regidor, *Il sacramento della Penitenza. Riflessione teologica biblico-storico-pastorale alla luce del Vaticano II*, Leumann-Torino 1992⁶, p. 175.

legata alla vita ufficiale e pubblica, si rivelò inadeguato nel IV secolo e ancora più tardi.

Si limitò così il carattere pubblico di tale penitenza agli obblighi penitenziali e all'ammonizione davanti alla comunità, mentre la confessione dei peccati doveva essere fatta davanti al vescovo o al presbitero, secondo l'espressione di Papa Leone I (+461), come "confessio secreta"². Lo stesso papa proibisce espressamente la confessione pubblica dei singoli peccati.

1. REITERABILITÀ DELLA PENITENZA

Già nella prassi quotidiana dal secolo V troviamo un mutamento. Si desume dal concilio di Toledo del 589, che recrimina e condanna, decisamente, l'uso di concedere ai penitenti la riconciliazione ogni volta che questi si presentassero ai ministri, chiamando la nuova prassi "ex-crabilis praesumptio"³. Questo intervento rivela innanzitutto che la nuova prassi penitenziale aveva già raggiunto una diffusione tale da richiedere la dichiarazione dei Padri conciliari.

Ora il ministro agisce molte volte. Se il cristiano assolto ricade in peccato grave, può nuovamente presentarsi davanti al ministro a ricevere la penitenza e l'assoluzione. Dobbiamo sottolineare che in questo modo la penitenza sacramentale si avvia a divenire il rimedio proprio per i peccati gravi postbattesimali. Anzi, già a partire dal secolo VIII, ci sono alcuni testi che prescrivono una certa periodicità⁴.

Il ministro e il rito liturgico in cui si svolge diventa più privato:⁵ il peccatore si presenta al ministro e accusa i suoi peccati senza che ci sia un rito pubblico d'imposizione della penitenza. Il ministro impone le

² „De paenitentia scilicet quae a fidelibus postulatur, ne de singulorum peccatorum genere, libello scripta professio publice recitetur, cum reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari confessione secreta”. San Leone I, *Epistula* 168,2, in: PL 54, p. 1211.

³ *Mansi*, VI, p. 708.

⁴ Per esempio: S. Chrodegangus Metensis, *Regula Canonicorum* 14; 34, in: PL 89, p. 1104–1105.

⁵ Cfr. C. Collo, *Riconciliazione e penitenza. Comprendere, vivere, celebrare*, Torino 1993, p. 102.

opere di penitenza facendo attenzione ad attribuire a ciascun peccato una determinata penitenza, secondo diverse tariffe.

Tutto questo implicava che il penitente facesse generalmente la sua accusa rispondendo alle domande del confessore, che aveva tra le mani il suo libro penitenziale. Riportandoci ai rituali della penitenza tariffata annessi in alcuni di questi libretti, vediamo che, in linea di principio, il peccatore si ritira dopo la tassazione, adempie i digiuni e ritorna una seconda volta presso dal suo confessore per ricevere l'assoluzione. Questa assoluzione avviene mediante l'imposizione delle mani, ma senza la presenza del popolo⁶.

2. IL PRESBITERO MINISTRO DELLA PENITENZA

In seguito la Penitenza diventa aperta anche ai chierici e ai monaci. Già nell'anno 590 troviamo nel *Penitenziale di Finniano* una testimonianza di penitenza privata⁷ da cui possiamo dedurre che non il vescovo ma il presbitero era il ministro del perdono. Troviamo il presbitero-confessore (non vescovo) che esercita il suo servizio verso i penitenti, esplicitamente in s. Colombano nell'anno 609⁸.

L'esercizio sacerdotale assume una forma di giudizio e si precisa il ruolo del ministro. Entrano a far parte del suo oggetto anche i peccati meno gravi e più numerosi. In considerazione poi del suo uso più frequente, il ministro diventa quasi esclusivamente il presbitero, mentre è riservata al vescovo la riconciliazione solenne a più penitenti nelle grandi feste e la direzione e organizzazione della penitenza canonica, che in certa misura continua ad esistere per parecchio tempo⁹.

⁶ Cfr. R. Loria, *La penitenza nei secoli*, in: AA.VV., *La penitenza oggi*, Napoli 1974, p. 217–218.

⁷ *Paenitentiale Vinniani*, n. 1, in: L. Bieler (ed.), *The Irish Penitentials*, Dublin 1963, p. 75 (più avanti verrà citato IP).

⁸ „Confiteatur culpam suam sacerdoti et ita XL diebus in pane et aqua peniteat”, S. Colombano, *Paenitentiale*, n. 1, in: G.S.M. Walter (ed.), *Sancti Colombani Opera. Scriptores Latini Hiberniae*, vol 3., Dublin 1957, p. 168 (più avanti verrà citato SCO).

⁹ Cfr. C. Vogel, *Il peccatore e la penitenza nel medioevo*, Leumann–Torino 1988², p. 16.

Sembra che questa nuova prassi sia nata e si sia sviluppata nei monasteri celti e anglosassoni¹⁰. Come si può spiegare questo avvenimento? Per tentare un'interpretazione occorre partire dagli elementi antichi conosciuti. Nell'antica prassi penitenziale il vescovo era unico ministro di riconciliazione; solo lui ascoltava il peccatore. Nella prassi monastica vescovo-abate riceveva le confessioni dei monaci e dei fedeli. Forse data l'identità del vescovo e dell'abate, in Irlanda, potrebbe questo fatto aver determinate l'unione delle due prassi, quella ascetica e quella penitenziale sacramentale¹¹.

Dal contesto storico sappiamo che nei secoli VI e VII fiorisce in Irlanda la vita monastica. I monasteri vivono una propria vita, molto esigente, ma sottoposta ai vescovi¹². La grande esigenza della vita monastica irlandese sta nella loro vita spirituale. Ogni monaco aveva la propria guida spirituale. C'è una duplice fonte di questa pratica della guida spirituale: 1) secondo la vecchia tradizione dei Druidi – antica tribù irlandese – ognuno di loro aveva il proprio maestro; 2) padri nel deserto avevano i propri maestri.

Il monaco, preoccupato del proprio progresso spirituale, ogni giorno faceva un profondo dialogo col suo maestro, che dava pace al suo animo afflitto, poichè essendo preoccupato della sua santità, vedeva la propria debolezza. Teniamo presente che i monaci irlandesi non facevano parte della penitenza antica, e quindi di conseguenza dovevano creare i propri segni e simboli per quanto riguarda il processo penitenziale. E forse in questo momento possiamo trovare la fonte della confessione privata nelle Isole¹³.

¹⁰ J.M. Henchal, *Repentance and Reconciliation in the Church*, Collegeville 1987, p. 64–87.

¹¹ „Quando vogliamo risalire alle origini di questo monachesimo così caratteristico e splendido, ci vediamo circondati dalle nebbie più fitte. Le fonti storiche alle quali possiamo attingere con tutta fiducia sono rare e, salvo eccezioni, tardive”. G. M. Colombas, *Il monachesimo delle origini*, Milano 1984, p. 301; anche *Storia della Chiesa*, a cura di H. Jedin, vol. III, Milano 1975, p. 116–123.

¹² Cfr. H. Kathleen, *The Church in Early Irish Society*, London 1966, p. 74.

¹³ Cfr. H. Connolly, *The Irish Penitentials and Their Significance for the Sacrament of Penance Today*, Dublin 1995, p. 17–18.

Da notare che “l’originalità della penitenza importata dalle Isole sta nella tassazione precisa delle colpe”¹⁴. Le tasse adeguate al peccato le troviamo nei *Libri Penitenziali* che adesso prendiamo in considerazione.

3. IL CONFESSORE SECONDO I *LIBRI PENITENZIALI* IRLANDESI

Il fatto che la celebrazione della penitenza fosse affidata al ministero dei presbiteri portò alla composizione di libri nei quali vennero indicate con precisione le pene da infliggere per i singoli peccati. Nascono così i *libri penitenziali* che per circa alcuni secoli ci documentano con abbondanza di dettagli sia le liste dei peccati la cui accusa era prevedibile, sia le pene per ciascuno di essi. Queste pene erano dette “taxae” o “tariffe”; da qui il nome di “penitenza tassata” o “tariffata” che fu usato per denominare questa prassi.

La confessione privata creò una relazione speciale tra penitente e confessore. La nuova pratica penitenziale ebbe, più tardi, grande influsso sull’immagine del ministro¹⁵.

Il prete-confessore non era visto solo come giudice, che deliberava sulle colpe prima di annunciare la sentenza dell’assoluzione. Piuttosto era considerato come un medico, giudice e compagno della sofferenza. La letteratura penitenziale mostra proprio questo triplice ruolo del ministro.

I manuali penitenziali presentano un’immagine del medico che guarisce. Anche la penitenza è considerata come una forma di guarigione. S. Colombano confronta il lavoro del medico del corpo con il lavoro del medico spirituale. Dice così:

“Anche i medici dei corpi adattano le loro medicine alle differenti specie di malattie. Curano differientemente le piaghe, le malattie, i tumori, i lividi, le cancrene, le cecità, le fratture, le scottature. Così pure, il medico dell’anima dovrà

¹⁴ Cfr. C. Vogel, *Il peccatore e la penitenza nel medioevo*, p. 14.

¹⁵ Cfr. A. Nocent, *La riconciliazione dei penitenti nella Chiesa del VI e X secolo*, in: *La penitenza (Quaderni di Rivista Liturgica, 9)*, Leuman 1967, p. 226–240.

curare con rimedi appropriati le ferite dell'anima, le malattie, i dolori, i languori, le infermità"¹⁶.

Il confessore, come guaritore, faceva una diagnosi e prescriveva una medicina accurata. Il penitente invece si presentava al confessore come un paziente al medico, che lo trattava secondo le regole dei *Libri Penitenziali*, come si tratta il malato nel periodo di quarantena. Come medico spirituale (*medicus animarum*), il confessore deve dirigere la penitenza in modo tale che essa non debba essere troppo pesante; deve prescrivere medicine adatte.

Da parte del confessore si richiede grande competenza ed esperienza perché "nell'amministrare la penitenza, devono badare a non punire con la bacchetta un delitto degno della spada e non percuotere con la spada un peccato degno della bacchetta"¹⁷. Scienza psicologica e profonda conoscenza della natura umana sono necessarie per poter discernere bene lo stato d'anima del penitente.

Possiamo osservare un certo parallelismo tra dottrina irlandese sul ministro e il nuovo *Ordo Paenitentiae* che afferma: "Il discernimento degli spiriti è l'intima cognizione dell'opera di Dio nel cuore degli uomini; dono dello Spirito Santo e frutto della carità"¹⁸. Questo è in perfetta armonia con le affermazioni di San Colombano che dice: "Sono pochi i medici capaci di conoscere perfettamente ogni rimedio per curare e riportare allo stato di perfetta salute i deboli"¹⁹.

Ad ogni penitente, il confessore deve dare il proprio aiuto affinché egli possa rispondere alla chiamata, alla conversione. Prima, soprattutto,

¹⁶ „Nam et corporum medici diversis medicamenta generibus componunt. Aliter enim vulnera, aliter morbos, aliter tumores, aliter livores, aliter putredines, aliter caligines, aliter confractiones, aliter combustiones curant. Ita igitur etiam spirituales medici diversis curationum generibus animarum vulnera morbos (culpas) dolores, aegritudines infirmitates sanare debent". S. Colombano, *Paenitentiale*, pars B, n. 1, in: SCO, p. 173.

¹⁷ „Et hoc sapientibus in paenitentia moderanda intuendum est, ne dignum scelus gladio ferula vindicent et dignum peccatum ferula gladio percutiant", *Paenitentiale Bigotianum*, n. 3, in: IP, p. 198.

¹⁸ *Ordo Paenitentiae, Praenotanda*, 10a.

¹⁹ „Sed quia haec paucorum sunt, ad purum scilicet cuncta cognoscere, curare ad integrum salutis statum debilia revocare", S. Colombano, *Paenitentiale*, pars B, n. 1, in: SCO, p. 172.

nell'intimo del cuore e poi nella vita eterna. In altre parole, il ministro capace di conoscere gli spiriti, aiuta il penitente a seguire la strada del pellegrinaggio terreno. In questo contesto il *Paenitentiale Cummeani* esorta i confessori:

“Chi è infatti a propiziare il perdono dei peccati se non, quando hai accolto un peccatore, l'hai indotto alla penitenza col l'ammonimento, l'esortazione, l'insegnamento, l'istruzione...”²⁰.

Come il medico corporale dispone di una certa base, anche il “*medicus animarum*” possiede una base per svolgere bene la sua attività. La Sacra Scrittura e la Tradizione sono le fonti della conoscenza, da esse il ministro e il penitente possono imparare nuovi compartimenti per quanto riguarda la loro sanità.

Dobbiamo sottolineare che il confessore era considerato anche come giudice, che investigava i comportamenti del penitente per poter emettere una sentenza. Il *Paenitentiale Cummeani* affermava così:

“A questo bisogna badare con cura in ogni penitenza: quanto tempo uno è rimasto nel peccato, quale educazione ha ricevuto, da quale passione è combattuto, di quale forza sia...”²¹.

La penitenza severa non si intendeva come una punizione da parte di Dio, ma piuttosto come una certa conseguenza del proprio peccato. San Colombano ricorda ai suoi confratelli che tutti noi saremo puniti alla fine dei tempi di Cristo Giudice, secondo i nostri delitti. Speriamo che il suo giudizio sia sempre misericordioso, perché “chi non ha bisogno della misericordia divina quando abita nel corpo del peccato”²².

²⁰ „Quid est autem repropitiare delictum, nisi, cum adsumpseris peccatorem ad paenitentiam, admonendo, hortando, docendo, instruendo...”, *Paenitentiale Cummeani, Epilogus*, n. 4, in: IP, p. 134.

²¹ „Sed hoc in omni paenitentia solerter intuendum est, quanto quis tempore in delictis remaneat, qua eruditione inbutus, qua inpugnantur passione, qualis existat fortitudine”, Ibidem, *Epilogus*, n. 1, p. 132.

²² „Quis enim potest per ignem iustificari et iudicis misericordia non egere, qui in corpore peccati habitat”, S. Colombano, *Regulae*, n. 9, in: SCO, p. 138–139.

Dobbiamo aggiungere che il giudice non viene considerato con il significato che oggi noi gli attribuiamo. Il ruolo del giudice sta soprattutto nel proclamare la grazia di Dio che si manifesta in Gesù Cristo. Quando I penitenziali parlano del presbitero-confessore lo chiamano “animadversor”. Questo non indica il semplice ruolo punitivo del ministro, ma piuttosto una sensibilità del confessore per quanto riguarda la situazione del peccatore penitente. Il confessore viene chiamato “amico del penitente”; non un amico falso che dice solo quello che il penitente vuole sentire, ma è un amico che aiuta a camminare verso il Signore, anche quando questo cammino è duro.

Troviamo un'altra visione del confessore nella tradizione irlandese, molto originale. Un ministro viene chiamato un “compagno di dolore”²³. L'autore del *Paenitentiale Cummeani* esorta i confessori a prendere sul serio il loro ruolo:

“Pertanto sii tale sacerdote e tale sia la tua dottrina e la tua parola, ti sia data parte fra coloro che hai corretto e il loro merito sia la tua mercede e la loro salvezza la tua gloria”²⁴.

Correggere e guidare sono i compiti del buon confessore. Questa funzione ha un carattere non tanto paterno, ma piuttosto fraterno. Il ministro deve essere solidale con il peccatore affinché possa guidare bene il fratello penitente. Una delle forme di solidarietà con il fratello peccatore è una preghiera per il penitente da parte del confessore²⁵.

I ministri della penitenza, nel sistema penitenziale irlandese, erano sempre consapevoli della loro peccaminosità²⁶. Essi venivano chiamati “guaritori feriti”. Feriti dai propri peccati, che combattevano per vincere la propria fragilità morale. I *Libri Penitenziali* raccomandano ai ministri del perdono atteggiamenti di umiltà, perché nel loro ministerio essi an-

²³ *Paenitentiale Cummeani*, VIII, 16, in: IP, p. 122–123.

²⁴ „Cum ergo talis sacerdos sis et talis sit doctrina tua et sermo tuus, pars tibi datur eorum quos correxeris, ut illorum meritum sit tua mercis et illorum salus tua gloria”, Ibidem, *Epilogus*, n. 5, in: IP, p. 134.

²⁵ Cfr. H. Connolly, *The Irish Penitentials*, p. 159.

²⁶ Cfr. K. McCone, *Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature*, Maynooth 1990, p. 72–78; T. John, *A history of the cure of souls*, New York 1977, p. 93–98.

nunziano “le parole dei figli di Dio, senza spirito di rivalità o per vana gloria, come dice l’Apostolo, considerando gli altri superiori a sè stesso”²⁷.

4. LA CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA TARIFFATA

La riforma carolingia tentò di ristabilire e rinvigorire l’antica penitenza pubblica e canonica; essa arrivò ad enunciare il principio: “a peccati pubblici, penitenza pubblica; a peccati privati, penitenza privata”²⁸. Ma ebbe scarso successo pratico. In realtà la penitenza pubblica rimase limitata a peccati gravi pubblici e particolarmente scandalosi.

Dopo la confessione dei peccati, era necessario applicare al penitente le cosiddette tariffe che variavano secondo i libri penitenziali. Gli stessi *Penitenziali* erano corredati da speciali tabelle per le commutazioni, compensazioni o redenzioni delle pene. C’erano alcuni abusi legati con la forma di guadagno per i preti, per i monaci e per i monasteri²⁹.

Presentiamo la prassi rituale dal parte del ministro attraverso uno dei testi più significativi del secolo X: *Pontificale romano-germanico*³⁰. Dopo un’istruzione preliminare³¹ riporta una preghiera che il ministro del sacramento della penitenza doveva recitare quando riceveva il penitente:

“Signore, Dio innipotente, sii misericordioso verso di me
che sono peccatore, affinché possa degnamente renderti grazie.
Nonostante la mia indegnità, tu mi hai fatto ministro del sacerdozio,
e nella mia piccolezza, tu mi hai stabilito come mediatore

²⁷ „Ecce verba filiorum dei, si nihil per contentationem, ut ait apostolus necque per inanem gloriam, sed per humilitatem spiritus alter alterum existimans superiorem sibi”, S. Colombano, *Regula Coenobialis*, n. 5, in: SCO, p. 142.

²⁸ G. Colombo, *I segni della fedeltà di Dio*, Torino–Leumann 1986, p. 47–48.

²⁹ Cfr. F. Courtney, *The Development of Private Penance*, “Clergy Review” 46 (1961), p. 89.

³⁰ Le fonti per i rituali della penitenza tariffata sono i Libri paenitentiales. Il testo del Pontificale che esaminiamo ha comunque il pregio di essere più preciso per quanto riguarda l’azione del ministro. Cfr. C. Vogel, *Introduction aux sources de l’histoire du culte chrétien au Moyen-Age* (Biblioteca Studi Medievali, I), Spoleto 1966, p. 172.

³¹ Il testo è riportato nell’edizione di C. Vogel – R. Elze (edd.), *Le Pontifical romano-germanique du dixième siècle. Le texte*, vol. II (Studi e testi, 227), Città del Vaticano 1963, p. 14–15 (più avanti verrà citato PRG).

per intercedere presso nostro Signore Gesù Cristo per i peccatori che vogliono convertirsi.
 Signore Iddio, tu che vuoi salvare tutti gli uomini e condurli alla verità, tu che non vuoi la morte del peccatore, ma vuoi la sua conversione e la sua vita, ricevi la mia preghiera che rivolgo alla tua clemenza per i tuoi servi e per le tue serve che ricorrono alla penitenza e alla tua misericordia”³².

In modo molto chiaro questa preghiera sottolinea due cose: sacerdozio del ministro del sacramento della penitenza e sua mediazione – intercessione per i penitenti.

Segue il dialogo tra il penitente e il ministro: esso doveva essere finalizzato alla salvezza del penitente, ed il ministro doveva essere attento alle condizioni del penitente. Il confessore interrogava il penitente per verificare la fede:

“Credis in Deum Patrem et Filium et Spiritum Sanctum? Credo.
 Credis quia istae tres personae, Pater et Filius et Spiritus Sanctus unus Deus sit? Credo.
 Credis quia in hac ipsa carne in qua modo es, resurgere habes et recipere sive bonum sive malum prout gesseris peccata tua , ipso dicente? Credo.
 Vis dimittere illis qui in te peccaverunt omnia ut et Deus tibi dimittat peccata tua?”³³
 Dopo la confessione di fede e dopo aver mostrato di possedere le con

³² „Domine, Deus omnipotens, propitius esto mihi peccatori, ut condigne possim tibi gratias agere, qui me indignum propter tuam misericordiam ministrum fecisti sacerdotalis officii et me exiguum humilemque mediatorem constituisti ad adorandum et intercedendum Dominum Deum nostrum Iesum Christum pro peccantibus et ad paenitentiam revertentibus. Ideoque, dominator domine, qui omnes homines vis salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire , qui nos vis mortem peccatorum sed ut convertantur et vivant, suscipe orationem meam quam fundo ante conspectum clementiae tuae pro famulis et famulabus tui qui ad paenitentiam et misericordiam tuam confugerunt. Per...”. PRG, n. 45.

³³ Ibidem, n. 50. La disponibilità al perdono è considerata condizione indispensabile per essere accolto dal confessore; tutto questo dialogo di fede è certamente di grande rilievo.

dizioni necessarie, il penitente confessò tutti i suoi peccati³⁴, ricevendo, al termine, in forma di preghiera invocativa, una assoluzione:

“Misereatur tui omnipotens Deus et dimittat tibi omnia peccata tua.
Liberet te ab omni malo, conservet te in omni bono.
Et perducat nos pariter ad vitam aeternam.
Ab omni malo nos custodiat Dominus”³⁵.

In atteggiamento umile e pentito il peccatore pronuncia l'atto di contrizione e aspetta la sentenza del ministro: questi appunto gli imporrà la corrispondente tassa penitenziale; seguono alcune preghiere finali, il licenziamento del penitente, la domanda conclusiva del perdono³⁶. Per quanto riguarda la tassa penitenziale, presentiamo un esempio per mostrare il modo in cui si effettuava la soddisfazione:

“Se un chierico ha commesso un furto, cioè se ha rubato un bue, un cavallo, una pecora o un altro animale domestico, restituisca il bene rubato e faccia penitenza per un anno a pane e acqua, se si tratta di un primo e di un secondo furto.
Se ha l'abitudine di commettere furti, senza potere restituire, faccia penitenza per 3 anni a pane e acqua”³⁷.

Osserviamo che la tassa e tutto il contesto, che abbiamo presentato, sembrano far emergere un'iniziale immagine del “giudizio”. La figura del ministro si tinge dell'animo che caratterizza l'intero processo penitenziale. Il ministro viene visto soprattutto come giudice (tendenziale spirito vendicativo del processo penitenziale, che mira a punire la colpa del penitente). Viene meno l'antica linea medicinale che vede l'intero processo

³⁴ Il *Pontificale* riporta appunto una lunga lista dei peccati.

³⁵ PRG, n. 51.

³⁶ *Ibidem*, nn. 52–66. Si tratta dei Salmi penitenziali, di risponsori e preghiere. Non c'è invece una vera formula assolutoria. Cfr. R. Loria, *La penitenza nei secoli. Excursus storico sull'istituto penitenziale nella Chiesa*, in: *La Penitenza. Dottrina. Storia. Chatechesi e Pastorale* (Quaderni di Rivista Liturgica, n. 9), Torino–Leumann 1967, p. 217–218.

³⁷ „Si quis clericus furtum fecerit, id est bouem aut aequum aut ouem aut ali-quod animal proximi sui furauerit, si semel aut bis fecit, reddat proximo suo primum et anno integro in pane et aqua paeniteat; si hoc consuevit et reddere non poterit, III annis paeniteat cum pane et aqua”. S. Colombano, *Paenitentiale*, n. 7, in: SCO, p. 167.

penitenziale come una realtà che mira a guarire il penitente, ed il ministro penitenziere, come medico.

D'altro canto lo stesso pontificale esorta il ministro a prendere in considerazione tutte le circostanze del penitente per esaminare bene e pronunciare la sentenza giusta³⁸. Allora si vede che il ministro non viene descritto solo in linea giudiziale, fredda, impersonale, ma anche come colui che vuole capire bene la situazione del fratello peccatore.

5. CONCLUSIONE

Concludendo, possiamo dire che i *Libri Penitenziali* di origine irlandese sono i primi che trattano in modo abbastanza particolare il servizio del ministro del sacramento della penitenza. Suggerimenti pratici per quanto riguarda le tariffe avevano, con certezza, un prezioso valore, soprattutto per i presbiteri che cominciavano a celebrare il sacramento del perdono. Tenendo presente il vero "Sitz im Leben" della penitenza irlandese, vediamo la grande preoccupazione dei *Libri* per quanto riguarda la creazione di una relazione personale tra peccatore pentito e ministro che svolge la sua missione. Il ministro diventa un maestro spirituale a cui viene il penitente per confessare le proprie colpe e per aver ottenere la medicina adatta. Senz'altro vediamo l'aspetto giudiziale di questa pratica penitenziale, ma questo giudizio aveva sempre le sue radici nella misericordia divina.

Streszczenie. Szafarz sakramentu pokuty we wczesnym średniowieczu (VI–X w.).

Po okresie pokuty kanonicznej pojawia się nowa praktyka sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Nowość dotyczy dwóch wymiarów: pokuta staje się powtarzalna oraz szafarzem pokuty może być prezbiter – ksiądz, a nie tylko biskup jak dotychczas. Należy podkreślić, że sam obrzęd pokuty staje się bardziej prywatny, pozbawiony publicznej oprawy. Autor przedstawia prawdopodobne motywy takich zmian, które miały miejsce najwcześniej w praktyce Kościoła w Irlandii. Artykuł ukazuje bogactwo wczesno-

³⁸ „Consideret etiam sexum, aetatem, conditionem, statum, personam et secundum hoc, ut sibi visum fuerit, singula quaeque diiudicet et aliquos a cibis abstinendo, alios helemosinas dando, nonnullos sepius flectendo genua, sive in cruce stando aut aliquid aliud huiusmodi quod ad animae salutem pertinet”. PRG, n. 46.

średniowiecznych tekstów, w których znajdujemy obraz spowiednika jako lekarza i ojca, ale również jako oskarżyciela, obrońcę i sędziego.

Słowa kluczowe: pokuta; szafarz pokuty; spowiedź; celebrowanie sakramentu; przebaczenie; taryfy pokutne; księgi pokutne.

Abstract. Minister of Sacrament of Penance in Early Middle Ages (6–10 century). Following the period of canonical penance, a new practice of performing the sacrament of penance and reconciliation emerges. This novelty concerns two dimensions: penance becomes repetitive and the ministry of penance can be performed by a presbyter priest, not only by a bishop as it had been sanctioned earlier. It has to be stressed that the very rite of penance became more individual in its character, deprived of its public setting. The author presents the probable causes of these changes which were first observed in the ecclesiastical practice in Ireland. This article presents the abundance of Early Medieval texts where one can find the image of the confessor as a doctor and father, but also as a prosecutor, defender and judge.

Key words: penance; minister of penance; confession; celebration of penance; forgiveness; tariff penance; penitential books.

BIBLIOGRAFIA

- Chrodegangus Metensis, *Regula Canonicorum* 14; 34, in: PL 89, p. 1104–1112.
- Collo C., *Riconciliazione e penitenza. Comprendere, vivere, celebrare*, Torino 1993.
- Colombano S., *Paenitentiale*, n. 1, in: *Sancti Colombani Opera. Scriptores Latini Hiberniae*, vol 3., Dublin 1957, (più avanti verrà citato SCO).
- Colombas G.M., *Il monachesimo delle origini*, Milano 1984.
- Colombo G., *I segni della fedeltà di Dio*, Torino–Leumann 1986.
- Connolly H., *The Irish Penitentials and Their Significance for the Sacrament of Penance Today*, Dublin 1995.
- Courtney E., *The Development of Private Penance*, “Clergy Review” 46 (1961), p. 85–98.
- Henchal J.M., *Repentance and Reconciliation in the Church*, Collegeville 1987.
- John T., *A History of the Cure of Souls*, New York 1977.
- Kathleen H., *The Church in Early Irish Society*, London 1966.
- Leone San, *Epistula* 168,2, in: PL 54, p. 1211.
- Loria R., *La penitenza nei secoli. Excursus storico sull'istituto penitenziale nella Chiesa*, in: *La Penitenza. Dottrina. Storia. Chatechesi e Pastorale* (Quaderni di Rivista Liturgica, n. 9), Torino–Leumann 1967, p. 17–28.
- McCone K., *Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature*, Maynooth 1990.
- Nocent A., *La riconciliazione dei penitenti nella Chiesa del VI e X secolo*, in: *La penitenza* (Quaderni di Rivista Liturgica, 9), Leuman 1967.

- Paenitentiale Cummeani*, VIII, 16, in: L. Bieler (ed.), *The Irish Penitentials*, Dublin 1963, p.119–135 (più avanti verrà citato IP).
- Paenitentiale Vinniani*, in: IP, 89–124.
- Ramos-Regidor J., *Il sacramento della Penitenza. Riflessione teologica biblico-storico-pastorale alla luce del Vaticano II*, Leumann–Torino 1992⁶.
- Vogel C., *Il peccatore e la penitenza nel medioevo*, Leumann–Torino 1988².
- Vogel C. – Elze R.(edd.), *Le Pontifical romano-germanique du dixième siècle. Le texte*, vol. II, Città del Vaticano 1963.
- Vogel C., *Introduction aux sources de l'histoire du culte chrétien au Moyen-Age* (Biblioteca Studi Medievali, I), Spoleto 1966.